



# **AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (ATO) COSENZA**

***ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL  
SERVIZIO RIFIUTI DA PARTE DEI COMUNI DEL  
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI COSENZA***

## **REGOLAMENTO**

**DI FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITÀ D'AMBITO  
TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI  
COSENZA (ATO) COSENZA**

*( ex art. 4 L.R. n. 14/2014)*

*Approvato dall'Assemblea della Comunità d'Ambito con deliberazione n.3 del 5/9/2018  
(con le modifiche apportate dall'Assemblea della Comunità d'Ambito  
con deliberazione n. 9 del 29/11/2018)*

**Art. 1**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 4 comma 6 della L.R. 14/2014, disciplina le modalità di funzionamento della Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza, (ATO) COSENZA, (da qui in avanti, Comunità) per l'esercizio delle attività assegnate dal quadro normativo di riferimento e dalla relativa Convenzione entrata in vigore il 22 giugno 2018, a seguito della sottoscrizione da parte di tutti i Comuni interessati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

**Art. 2**  
**COMPOSIZIONE DELLA COMUNITÀ**

1. La Comunità è composta dai Sindaci in carica o altri legali rappresentanti dei Comuni appartenenti all'ATO individuati nei commissari prefettizi e straordinari, o loro rispettivi delegati. L'eventuale delega deve risultare da atto scritto depositato presso il Comune capofila prima dell'esercizio della delega stessa.

2. Le Unioni dei Comuni che esercitano le funzioni fondamentali di cui al comma 27, lett. f) dell'art. 14 D.L. 31 maggio 2010 n. 78, sono unitariamente rappresentati nella Comunità d'Ambito, secondo le modalità previste dai rispettivi atti associativi, ad eccezione delle sedute per l'elezione del Presidente e dei due Vicepresidenti al fine di garantire rappresentatività ai singoli Comuni nell'elezione degli incarichi di vertice dell'Ente di governo d'Ambito.

3. Ai sensi della L.R. 14/2014 e secondo le modalità di cui agli articoli che seguono, al suo interno vengono individuati:

- Il Presidente;
- Due Vicepresidenti.

4. Per le elezioni del Presidente e dei due Vicepresidenti ciascun Sindaco o Commissario componente della Comunità, o loro delegato, esprime un numero di voti proporzionale al numero di abitanti del proprio Comune. Per ciascuna carica, risulta eletto il Sindaco, o suo delegato, che riceve il maggior numero di voti.

5. L'elezione del Presidente avviene separatamente e per prima.

6. L'elezione dei due Vicepresidenti avviene con unico scrutinio. Ciascun votante può esprimere una sola preferenza e qualora ne abbia espressa più di una, viene considerata la prima preferenza espressa. Vengono proclamati eletti i due candidati alla Vicepresidenza che abbiano riportato il maggior numero di voti rapportati alla popolazione.

7. In caso di parità di voti ponderati riportati nelle distinte elezioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, prevale il più anziano per età.

8. Il Presidente e i Vicepresidenti sono eletti per 4 anni ed alla scadenza sono rieleggibili; decadono automaticamente dalla carica in caso di cessazione a qualsiasi titolo del mandato o incarico amministrativo presso il proprio Comune.

9. In caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di vicarie Presidente sono svolte da uno dei due Vicepresidenti, con precedenza al più votato.

10. Il Segretario della Comunità è il Segretario generale del Comune in cui la stessa ha sede. In caso di sua assenza o impedimento, questi è sostituito dal Vicesegretario generale o da altro dirigente del Comune di Cosenza, formalmente delegato dal Segretario generale.

11. La Comunità per l'attuazione dei compiti ad essa attribuiti opera, nel rispetto di quanto prescritto dalla L.R. 14/2014 nonché dalla Convenzione costitutiva della Comunità d'Ambito.

### **Art. 3 COMUNITÀ IN SEDUTA RISTRETTA**

1. La Comunità, qualora le decisioni riguardino esclusivamente i singoli ARO di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della L.R. 14/2014, si riunisce in seduta ristretta, con la partecipazione dei Sindaci dei Comuni ricadenti all'interno del corrispondente territorio, o loro delegati. Tali sedute sono convocate e presiedute dal Presidente della Comunità, che può delegare detta competenza, in forma scritta per ciascuna convocazione, al Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti dell'ARO, o suo delegato. Il funzionamento dell'assemblea ristretta è disciplinato dalle medesime norme che regolano il funzionamento delle ordinarie sedute plenarie.

1-bis. Le riunioni della Comunità in seduta ristretta si tengono ordinariamente presso la sede del comune più popoloso di ciascun ARO. Le funzioni segretariali sono svolte dal Segretario di tale Comune, o da dirigente o funzionario del medesimo Ente, delegato dal predetto Segretario comunale. <sup>[1]</sup>

2. Nelle assemblee ristrette, il Presidente della Comunità ha diritto di voto solo nelle riunioni riguardanti l'ARO nella quale ricade il Comune di cui è Sindaco o suo delegato.

### **Art. 4 CONVOCAZIONE DELLA COMUNITÀ**

1. Il Presidente convoca la Comunità in seduta ordinaria, straordinaria o d'urgenza e predisponde il relativo ordine del giorno.

2. Alla convocazione della Comunità si provvede mediante avviso indicante la data della prima e della eventuale seconda convocazione, il luogo della riunione, l'ora di ritrovo e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, cui è allegata, ove possibile, la documentazione essenziale ai fini della discussione. L'avviso di convocazione viene recapitato mediante posta elettronica certificata (PEC) al relativo indirizzo istituzionale di ciascun Comune, o con altro mezzo idoneo

---

[1] comma aggiunto dalla deliberazione ATO n. 9 del 25 novembre 2018

a comprovare l'avvenuto ricevimento da parte dei destinatari, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.

3. Nei cinque giorni lavorativi precedenti la riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono comunque consultabili presso la sede dell'Ufficio Comune. La presente disposizione non si applica nei casi di cui al successivo comma 4.

4. Il Presidente, nei casi d'urgenza, legati all'organizzazione e gestione del servizio, può convocare la Comunità con preavviso di almeno quarantotto ore.

5. Il Presidente, su richiesta scritta recante gli argomenti da inserire all'ordine del giorno sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Comunità d'Ambito, ovvero dai componenti che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessiva dell'ATO, convoca, mediante avviso comunicato entro e non oltre i quindici giorni successivi alla data di ricezione della richiesta, la Comunità, che si riunisce in seduta straordinaria entro i successivi quindici giorni.

6. La convocazione in seduta straordinaria è inoltrata dall'Ufficio Comune della Comunità con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

7. Il Sindaco, o suo delegato, di ciascun Comune ricadente nell'ATO, ovvero nell'ARO, in riferimento al quale è convocata l'assemblea ristretta, può richiedere al Presidente l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno. Il Presidente laddove non inserisca l'argomento nell'ordine del giorno della prima seduta successiva alla richiesta, ne dà notizia in tale sede alla Comunità.

8. Le integrazioni, cancellazioni e/o comunque qualsiasi modifica dell'ordine del giorno, che non siano previamente comunicate almeno quarantotto ore prima della relativa seduta della Comunità, sono inefficaci se non approvate dalla Comunità all'unanimità.

## Art. 5

### COSTITUZIONE DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLA COMUNITÀ

1. L'adunanza è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno un numero di Comuni partecipanti all'ATO, rappresentanti il 50% + 1 <sup>[2]</sup> degli abitanti del territorio della provincia di Cosenza, nonché *un terzo* <sup>[3]</sup> del numero complessivo dei comuni stessi <sup>4</sup>.

2. Qualora, entro un'ora dall'orario fissato per la prima convocazione non si raggiunga il numero legale per come stabilito al precedente comma 1, l'assemblea si considererà regolarmente costituita in seconda convocazione, qualora all'appello nominale immediatamente successivo a tale arco orario si riscontri la presenza di almeno un numero di Comuni partecipanti all'ATO, rappresentanti il 50% + 1 degli abitanti del territorio della provincia di Cosenza, *a prescindere dal numero complessivo dei comuni intervenuti* <sup>[5]</sup>. In alternativa, il predetto *quorum* di seconda convocazione potrà essere previsto per la validità di una seconda adunanza con i

<sup>[2]</sup> Pari a 357.016 dei 714.030 abitanti complessivi, sulla base dell'ultimo censimento generale ISTAT della popolazione residente del 2011.

<sup>[3]</sup> parola aggiunta con deliberazione ATO n. 9 del 28 novembre 2018

<sup>[4]</sup> Alla data di approvazione del presente regolamento, pari n. 150 comuni complessivamente facenti parte del territorio della provincia di Cosenza.

<sup>[5]</sup> parole aggiunte con deliberazione ATO n. 9 del 29 novembre 2018

medesimi punti all'ordine del giorno, fissata non prima di quarantotto ore e non oltre sette giorni dalla data della prima convocazione.

3. La possibilità di procedere alla seconda convocazione secondo una delle due modalità di cui al precedente comma 2 dovrà essere espressamente prevista nell'ordine del giorno notificato a mezzo p.e.c. a ciascun Comune. Nel caso in cui sia previsto che la seconda convocazione si tenga in un giorno diverso da quello della prima convocazione, l'avviso della seconda convocazione dovrà essere notificato a mezzo p.e.c. ai comuni risultati assenti alla prima convocazione.

4. Ciascun Sindaco, o suo delegato, esprime un numero di voti proporzionato al numero di abitanti del Comune rappresentato, risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione. Il Sindaco, o suo delegato, rappresentante dell'Unione dei Comuni esprime un numero di voti proporzionato al numero complessivo di abitanti dei Comuni rappresentati.

*4-bis. Una volta validamente iniziata la seduta dell'assemblea secondo quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, essa rimane valida con la perdurante presenza dei Comuni che rappresentino la metà più uno dei complessivi abitanti della provincia di Cosenza, a prescindere dal numero complessivo di tali Comuni.* <sup>[6]</sup>

*5. Le decisioni sono deliberate a maggioranza dei voti ponderati alla popolazione espressi dai comuni presenti, ferma restando la presenza del numero legale di cui al precedente comma 4-bis.* <sup>[7]</sup>

6. La votazione è assunta in forma palese, salvo diversa disposizione del Presidente della Comunità.

7. Il Presidente verifica la possibilità di partecipazione a distanza di uno o più Sindaci, o loro delegati, alla seduta mediante teleconferenza. In tal caso, devono essere assicurate:

- La possibilità per ciascuno dei componenti di intervenire ed esprimere oralmente il proprio avviso;
- La contestualità dell'esame e della deliberazione sui singoli punti all'ordine del giorno.

8. Le deliberazioni della Comunità, proposte per iscritto dal Direttore dell'Ufficio comune o dagli altri aventi diritto e redatte dal Segretario, sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo.

9. Le deliberazioni adottate dalla Comunità d'Ambito sono immediatamente eseguibili.

10. Le deliberazioni adottate dalla Comunità sono pubblicate, a fini conoscitivi, nell'albo pretorio di tutti i Comuni convenzionati entro cinque giorni dalla loro trasmissione a ciascuno di essi a mezzo p.e.c.

<sup>[6]</sup> comma aggiunto con deliberazione ATO n. 9 del 29 novembre 2018.

<sup>[7]</sup> comma aggiunto con deliberazione ATO n. 9 del 29 novembre 2018.

**Art. 6**  
**SECRETARIO DELLA COMUNITÀ**

1. Il Segretario della Comunità, individuato ai sensi della Convenzione di costituzione della stessa, in occasione delle adunanze:

- Accerta la legittimazione dei presenti a partecipare alla seduta;
- Verifica la regolare costituzione dell'assemblea;
- Coadiuva il Presidente nello svolgimento delle operazioni di voto;
- Redige il verbale delle sedute;
- Cura la trasmissione delle deliberazioni adottate dalla Comunità all'Albo pretorio del Comune capofila e agli Enti convenzionati, anche avvalendosi dell'Ufficio Comune.

**Art. 7**  
**VERBALE DELLA SEDUTA**

1. Il verbale deve contenere l'indicazione: dei comuni presenti, degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta, della discussione e le relative conclusioni, nonché lo svolgimento delle operazioni di voto e l'esito di queste ultime.

2. I partecipanti alla seduta possono fare inserire dichiarazioni a verbale nel corso della riunione.

3. I verbali delle adunanze della Comunità, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono raccolti e conservati dall'Ufficio Comune.

**Art. 8**  
**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E MODIFICHE**

1. L'approvazione del presente Regolamento e delle successive modifiche *sono deliberate con il voto ponderato favorevole dei componenti della Comunità che rappresentino*<sup>[8]</sup> la maggioranza complessiva degli abitanti dell'ATO.

**Art. 9**  
**NORMA FINALE DI RINVIO**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si fa rinvio alle previsioni della Convenzione istitutiva della Comunità d'Ambito per il Servizio Rifiuti, sottoscritta dai comuni della provincia di Cosenza ed entrata in vigore il 22 giugno 2018 ed alle sue successive modificazioni, nonché alle vigenti norme statali e regionali, con particolare riferimento all'Ordinamento degli Enti locali (d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni), ed altresì, in quanto compatibili ed applicabili, alle disposizioni del regolamento sul funzionamento del Consiglio del Comune Capofila.

---

<sup>[8]</sup> parole aggiunte con deliberazione ATO n. 9 del 29 novembre 2018